



COMUNE DI NOVARA

Deliberazione N° 83 del 21/12/2021

Proposta N° 95 del 03/12/2021

OGGETTO

REVISIONE ANNO 2021 DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE (ORA CANONE UNICO), DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

L'anno duemilaventuno, mese di Dicembre, il giorno ventuno, nella sala consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, presenti il Presidente del Consiglio, sig. Edoardo Brustia e il Segretario Generale, Cav. Uff. Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI, si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica il Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n. 117644 del 17.12.2021 ad oggetto: "Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti in videoconferenza".

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all'Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di Novara.

La seduta ha avuto inizio alle ore 09:25, con l'appello dei presenti effettuato dal Segretario Generale, secondo la disciplina fissata dal sopraccitato decreto, prot.n. 117644/2021.

All'inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica assegnati al Comune:

Canelli Alessandro	Freguglia Flavio	Pasquini Arduino
Allegra Emanuela	Gagliardi Pietro	Picozzi Gaetano
Astolfi Maria Luisa	Gambacorta Marco	Pirovano Rossano
Baroni Piergiacomo	Gigantino Mauro	Piscitelli Umberto
Brustia Edoardo	Graziosi Valentina	Prestinicola Gian Maria
Caressa Franco	Iacopino Mario	Ragno Michele
Colli Vignarelli Mattia	Iodice Annaclara	Renna Laucello Nobile Francesco
Crivelli Andrea	Napoli Tiziana	Ricca Francesca
Esempio Camillo	Pace Barbara	Romano Ezio
Fonzo Nicola	Paladini Sara	Spilinga Cinzia
Franzoni Elisabetta	Palmieri Pietro	Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :

ALLEGRA, ESEMPIO, GAGLIARDI, PALADINI, PALMIERI, RENNA LAUCELLO NOBILE ED IL SINDACO.

Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Il Segretario attesta che i Consiglieri in carica assegnati al Comune che risultano presenti, si sono collegati in videoconferenza e sono stati visivamente identificati dal Segretario

Il Segretario dà inoltre atto che i Consiglieri Caressa, Freguglia, Pasquini, Picozzi, Ragno, Stangalini risultano presenti nella sede municipale, ancorché collegati in videoconferenza

Partecipano in videoconferenza gli Assessori, Sigg.: Armienti, De Grandis, Lanzo, Mattiuz, Moscatelli, Negri, Piantanida, Zoccali.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 83 OGGETTO: REVISIONE ANNO 2021 DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE (ORA CANONE UNICO), DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

La proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata trasmessa via mail a tutti i consiglieri comunali con nota prot.n. 114455 del 9.12.2021, ad oggetto: "Convocazione seduta della 1^Commissione consiliare permanente "

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al punto n. 11 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Moscatelli ad illustrarne il contenuto.

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Moscatelli interviene il consigliere Pirovano

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna

Durante la discussione rientra il Sindaco; i consiglieri presenti sono 27

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26/10/2015 è stata affidata ad Abaco S.p.a. (C.F. 02391510266) la gestione in concessione del servizio delle pubbliche affissioni, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP permanente dal 01/01/2016 al 31/12/2020;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 26/11/2019 è stata disposta l'estensione del predetto affidamento con la concessione del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TOSAP temporanea e della correlata TARI giornaliera, dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25/05/2017 è stata affidata ad Abaco S.p.a. la concessione per il servizio di riscossione coattiva relativo a risorse tributarie ed entrate patrimoniali di diritto pubblico, tra cui le violazioni relative al C.d.s.;

dal 01/01/2021 l'Imposta comunale sulla Pubblicità, i Diritti di Pubblica Affissione e la Tassa per l'occupazione del suolo pubblico sono stati abrogati e sostituiti dal canone unico patrimoniale di cui agli artt. 816-836 della Legge 160/2019;

nell'anno 2020, con Deliberazione di C.C. n.68/2020 e Deliberazione di G.C. n. 321/2020, erano state accordate, su istanza del concessionario, le seguenti rinegoziazioni causa Covid, ai sensi

dell'art. dall'art. 165, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici): “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario puo' comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”:

1. **concessione canone unico e pubbliche affissioni** (Contratti Rep. n.18017 del 14/09/2016; Rep. 18122 del 15/09/2020 e Rep. 18133 del 20/09/2021):
 1. non applicazione degli incassi minimi garantiti per l'anno finanziario 2020;
 2. riconoscimento degli aggi TOSAP permanente e temporanea contrattualmente previsti sugli importi che il comune avrebbe percepito dallo Stato a titolo di ristoro per l'anno 2020, ai sensi dell'art.181 D.L. 34/2020;
 3. estensione della durata del contratto fino al 31/12/2021;
2. **concessione riscossione coattiva** (Rep.18107 del 31/05/2019): sospensione dell'applicazione del minimo garantito previsto dall'art.11 del Capitolato per le liste consegnate fino al 31/12/2020;

con nota Prot. 112668 del 03/12/2021 il concessionario Abaco S.p.a., adducendo uno squilibrio delle condizioni economiche a proprio discapito, causata dalla riduzione degli incassi dovuta alla pandemia da Covid 19, ha chiesto la rinegoziazione per l'anno 2021 della concessione canone unico e pubbliche affissioni, nei seguenti termini:

- riconoscimento degli aggi del 3,92% (canone unico occupazioni permanenti) e del 10,82% (canone unico occupazioni temporanee) sugli importi che il comune percepirà dallo Stato a titolo di ristoro anno 2021 per l'esenzione dal canone unico per le occupazioni dei pubblici esercizi e per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 9-ter del D.L. 137/2020 e per le occupazioni dello spettacolo viaggiante e circensi di cui all'art. 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021;
- non applicazione degli incassi minimi garantiti per l'anno finanziario 2021;
- estensione della durata del contratto fino al 31/12/2022;

con nota Prot. n. 112665 del 03/12/2021 il concessionario Abaco S.p.a., per lo stesso motivo sopra indicato, ha chiesto la rinegoziazione per l'anno 2021 della concessione della riscossione coattiva, nei seguenti termini:

- estensione della durata del contratto fino al 31 dicembre 2022, al fine di recuperare il periodo di sospensione ex lege della riscossione per gli anni 2020 e 2021, pari a 18 mesi (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021);
- sospensione dell'applicazione del minimo garantito previsto dall'art. 11 del Capitolato per le liste che saranno consegnate fino al 31 dicembre 2021;
- riconoscimento a favore del Concessionario degli oneri di riscossione a carico dei debitori di cui all'art. 1 comma 803, lettera a) della L. 160/19 per gli atti di accertamento esecutivo;

DATO ATTO che, dall'istruttoria compiuta dagli uffici, la richiesta di rinegoziazione dei contratti è risultata fondata in base ai seguenti elementi:

l'art. 165, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici): “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario puo' comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”;

gli artt. 1176 e 1375 del Codice Civile, che stabiliscono i doveri di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto;

la revisione delle condizioni della concessione è possibile solo in presenza di uno squilibrio economico superiore al 10%:

Art. 4 della Capitolato della concessione in essere

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più tributi, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo annuo della singola entrata in concessione rispetto alla media del quinquennio precedente, l'aggio sarà revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale; pertanto, in caso di variazione in diminuzione del gettito complessivo annuo della singola entrata in concessione inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio ed alcuna contestazione.

Art. 106 Codice contratti pubblici D.Lgs. 50/2016.

Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1);

Relativamente ai contratti di forniture e servizi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l'appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Art. 1664 del Codice civile (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) prevede che, se per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% del complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il 10%.

lo squilibrio economico subito dal concessionario per la concessione canone unico è risultato superiore al 10%, in quanto, nel 2021 c'è stata una riduzione delle entrate e del conseguente aggio percentuale del concessionario, rispetto alla media della riscossione del triennio 2017-2019, di:

- circa il 25% per le occupazioni permanenti;
- circa il 34% per le occupazioni temporanee;
- circa il 18 % per la pubblicità e affissioni.

in data 15/07/2021 sono state emanate le “Linee di indirizzo ANCI/IFEL - ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali” ai sensi dell'art. 106 del Codice Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, al fine di prevenire il possibile instaurarsi di un contenzioso tra le società che gestiscono i servizi predetti ed i Comuni affidatari e di delineare –

fermo il rispetto dell'autonomia decisionale degli enti locali – punti di riferimento solidi, ai quali possano conformarsi le parti contrattuali (Comuni e società affidatarie dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali) per superare lo squilibrio che la pandemia può aver determinato nello svolgimento dei contratti di gestione, di cui si riportano i passaggi salienti:

- un esame specifico merita il comma 11, dell'art. 106 del nuovo Codice, laddove si prescrive che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. Tale prescrizione, si osserva, non trova applicazione nel caso in cui lo spostamento della scadenza del contratto è rivolta al ripristino del sinallagma contrattuale turbato dal fatto sopravvenuto, imprevisto ed imprevedibile. Nel caso di specie, pertanto, non si verte nella ipotesi di proroga contrattuale, ovvero di estensione nel tempo degli effetti di un contratto, ma in quella di riequilibrio del contratto in essere, tramite recupero del depauperamento subito mediante lo strumento dell'estensione temporale che, in tutta evidenza, deve essere intrinsecamente legata – in termini di durata – al suddetto recupero;
- la necessità della valutazione delle condizioni che possono aver portato ad uno squilibrio contrattuale e della conseguente opera di rinegoziazione, in chiave di **ristabilimento del “piano dei costi e ricavi originariamente pattuito”**.

è opportuno prevedere un allineamento delle scadenze dei due contratti al 31/12/2022, oltre che al fine della rinegoziazione, anche al fine di valutare l'opportunità, alla scadenza, di un gara per l'affidamento unitario;

RITENUTO pertanto di prevedere quanto segue:

per la concessione canone unico e pubbliche affissioni:

1. riconoscimento degli aggi del 3,92% (canone unico occupazioni permanenti) e del 10,82% (canone unico occupazioni temporanee) sugli importi che il comune percepirà dallo Stato a titolo di ristoro anno 2021 per l'esenzione dal canone unico per le occupazioni dei pubblici esercizi e per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 9-ter del D.L. 137/2020 e per le occupazioni dello spettacolo viaggiante e circensi di cui all'art. 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021;
2. non applicazione degli incassi minimi garantiti per l'anno finanziario 2021;
3. estensione della durata del contratto fino al 31/12/2022;

per la concessione riscossione coattiva:

1. sospensione dell'applicazione del minimo garantito previsto dall'art. 11 del Capitolato per le liste che saranno consegnate fino al 31 dicembre 2021;
2. estensione della durata del contratto al 31/12/2022, al fine di recuperare il periodo di sospensione ex lege della riscossione per gli anni 2020 e 2021, pari a 18 mesi (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021);

in merito al riconoscimento a favore del Concessionario degli oneri di riscossione a carico dei debitori di cui all'art. 1 comma 803, lettera a) della L. 160/19 per gli atti di accertamento esecutivo si ritiene che tale richiesta non sia motivata nè accoglibile, in relazione alla vigenza delle attuali disposizioni contrattuali e della spettanza dei relativi importi a favore del Comune, la rinuncia ai quali potrebbe profilare ipotesi di danno erariale a discapito dello stesso;

VISTI:

- gli artt. 2 e 4 del Capitolato della Concessione canone unico;
- l'art. 11 del Capitolato della Concessione della riscossione coattiva;
- gli artt. 106 e 165 del D. Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- gli artt. 1176, 1375 e 1664 del Codice Civile;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata nelle forme di legge;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 46/2021);

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 16/12/2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del Servizio Entrate e dal Dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto

Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio video ha consentito a tutti i consiglieri di poter intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione che si è svolta – così come disciplinato nel decreto prot.n.117644/2021 – per appello nominale, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 27

Favorevoli: 27 (*Astolfi, Baroni, Brustia, Canelli, Caressa, Colli Vignarelli, Crivelli, Fonzo, Franzoni, Freguglia, Gambacorta, Gigantino, Graziosi, Iacopino, Iodice, Napoli, Pace, Pasquini, Picozzi, Pirovano, Piscitelli, Prestinicola, Ragno, Ricca, Romano, Spilinga, Stangalini*)

DELIBERA

DI STABILIRE le seguenti condizioni di rinegoziazione:

per la concessione canone unico e pubbliche affissioni (Contratti Rep. n.18017 del 14/09/2016, Rep. 18122 del 15/09/2020 e Rep. 18133 del 20/09/2021):

- riconoscimento degli aggi del 3,92% (permanente) e del 10,82% (temporanea) sugli importi che il comune percepirà dallo Stato a titolo di ristoro anno 2021 per l'esenzione dal canone unico per le occupazioni dei pubblici esercizi e per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 9-ter del D.L. 137/2020 e per le occupazioni dello spettacolo viaggiante e circensi di cui all'art. 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021;
- non applicazione degli incassi minimi garantiti per l'anno finanziario 2021;
- estensione della durata del contratto fino al 31/12/2022;

per la concessione riscossione coattiva (Rep.18107 del 31/05/2019)

- sospensione dell'applicazione del minimo garantito previsto dall'art. 11 del Capitolato per le liste che saranno consegnate fino al 31 dicembre 2021;
- estensione della durata del contratto al 31/12/2022.

DI DARE MANDATO ai competenti servizi comunali affinché provvedano alla formalizzazione degli atti conseguenti.

Il Segretario Generale dà inoltre atto che, con successiva votazione, il Consiglio Comunale , con 27 voti favorevoli (*Astolfi, Baroni, Brustia, Canelli, Caressa, Colli Vignarelli, Crivelli, Fonzo,*

Franzoni, Freguglia, Gambacorta, Gigantino, Graziosi, Iacopino, Iodice, Napoli, Pace, Pasquini, Picozzi, Pirovano, Piscitelli, Prestinicola, Ragno, Ricca, Romano, Spilinga, Stangalini) resi per appello nominale, così come disciplinato nel sopracitato decreto prot.n. 117644/2021, dai 27 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

(atto sottoscritto digitalmente)